

Bruxelles, 25 marzo 2026
(OR. en)

6725/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0081 (NLE)

INDEF 61
POLMIL 95
COPS 110
ECOFIN 253
FIN 311
UEM 90
FISC 86
COMPET 235
MAP 60
IND 138

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2026) 145 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa alla messa a disposizione della Francia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 145 final.

All.: COM(2026) 145 final



Bruxelles, 25.3.2026
COM(2026) 145 final

2026/0081 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla messa a disposizione della Francia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla messa a disposizione della Francia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa¹, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto agli Stati membri che desiderino ricevere assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa ("strumento SAFE"), chiedendo loro di fornire un importo indicativo massimo e minimo dei prestiti. Al 29 agosto 2025 19 Stati membri avevano manifestato interesse a ottenere assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106.
- (2) Il 9 settembre 2025 la Commissione ha notificato agli Stati membri richiedenti la ripartizione provvisoria degli importi dei prestiti per Stato membro.
- (3) Il 28 novembre 2025 la Francia ha presentato una richiesta di assistenza finanziaria ("richiesta") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/1106, corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa ("piano").
- (4) La Commissione ha valutato la richiesta alla luce delle condizioni applicabili stabilite nel regolamento (UE) 2025/1106.
- (5) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2025/1106, il piano era debitamente motivato e giustificato e comprendeva una descrizione dei prodotti per la difesa e degli altri prodotti a scopi di difesa e, se del caso, la descrizione del coinvolgimento previsto dell'Ucraina nelle attività, nelle spese e nelle misure programmate, o delle azioni previste a beneficio dell'Ucraina.
- (6) La Commissione ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/1106 per l'utilizzo dello strumento SAFE. In particolare essa garantisce che le attività, le spese e le misure che riguardano prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa siano attuate mediante appalti comuni o appalti unici. Tali attività, spese e misure devono inoltre avere uno o più dei seguenti obiettivi: accelerare l'adeguamento dell'industria della difesa alle trasformazioni strutturali, migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa o garantire l'interoperabilità e l'intercambiabilità in tutta l'Unione.

¹ GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj>.

- (7) La Commissione ha inoltre constatato che la richiesta comprende una descrizione delle misure programmate per garantire il rispetto dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2025/1106 e delle norme in materia di appalti stabilite in tale regolamento, compresa l'indicazione delle modalità con cui garantire tale rispetto.
- (8) Di conseguenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione ha rilevato che la richiesta soddisfa le condizioni di tale regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 16.
- (9) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione ha preso in considerazione le esigenze di finanziamento esistenti e previste della Francia, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma di tale regolamento che altri Stati membri hanno già presentato o previsto di presentare, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.
- (10) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito di eventuali procedure a norma del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio² e a norma del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio³.
- (11) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le pertinenti norme adottate in conformità dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare i regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509⁴ e (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (12) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, l'accordo di prestito che deve essere stipulato con la Francia dovrebbe stabilire tutte le opportune misure necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si conferma che la Commissione ha valutato la richiesta di assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa presentata dalla Francia il 28 novembre 2025 e ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) 2025/1106, in particolare quelle di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 16. L'assistenza finanziaria è pertanto messa a disposizione della Francia.

² Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj>).

³ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj>).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj>).

Articolo 2

1. L'Unione mette a disposizione della Francia un prestito dell'importo massimo di 15 090 941 144 EUR.

2. La Commissione mette a disposizione della Francia il sostegno sotto forma di prestito. Un importo di 2 263 641 171,60 EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*